



COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**SCHEMA REGOLAMENTO DEL MERCATO
AGRICOLO DI CAPACI**

Approvato con Delibera consiliare n. 40 del 28/05/2019

Art. 1 Istituzione

Art. 2 Ambito di applicazione e finalità

Art. 3 Rispetto degli altri Regolamenti Comunali

Art. 4 Soggetti partecipanti

Art. 5 Categorie merceologiche e provenienza dei prodotti posti in vendita

Art. 6 Gestione del mercato

Art. 7 Comitato di mercato

Art. 8 Valorizzazione del mercato ed incentivi

Art. 9 Tracciabilità e prezzi

Art. 10 Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

Art. 11 Attività di vigilanza

Art. 12 Pulizia del suolo pubblico

Art. 13 Sospensione dell'attività degli operatori

Art. 14 Obblighi degli operatori

Art. 15 Obblighi del Soggetto gestore

Art. 16 Controlli e sanzioni

Art. 17 Disposizioni Finali

Articolo 1

Istituzione del Mercato Agricolo

1. Il Comune di Capaci istituisce un mercato riservato alla vendita di prodotti agricoli denominato "**Mercato Agricolo di Capaci**" (di seguito indicato come "mercato").
2. Il mercato si svolge in Via Caduti di Nassirya, all'interno della zona parcheggio, con cadenza settimanale, il sabato dalle ore **7.00** alle ore **13,00**, con possibilità per gli operatori di potere accedere e permanere nell'area mercatale, per le operazioni di allestimento e smontaggio, un'ora prima e un'ora dopo l'orario di vendita.
3. All'interno del mercato sono previsti circa _____ di superficie di vendita, distribuita in _____ ambienti distinti, come da planimetria allegata al presente atto.
4. Per motivi di ordine e d'interesse pubblico o in occasione di particolari circostanze che dovessero interessare comunque anche l'area del mercato, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento del mercato o stabilire un diverso orario delle operazioni di vendita.
5. In occasione di manifestazioni fieristiche, religiose, culturali o di particolare riunione di persone, il mercato agricolo di cui al presente Regolamento, può essere autorizzato e svolto, in tutto o in parte, anche su richiesta degli stessi operatori, in altro luogo ritenuto idoneo.

Articolo 2

Ambito di applicazione e finalità

1. Le presenti norme disciplinano le modalità di vendita dei prodotti agricoli, provenienti dall'attività svolta dagli imprenditori agricoli, nel rispetto delle norme e dei principi previsti dalla disposizioni vigenti e precisamente:
 - a. Articolo 4, c.3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 3510 del 20 novembre 2007;
 - b. **Articolo 2135 del Codice Civile;**
 - c. Articolo 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
 - d. Articolo 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - e. Legge regionale n. 28/99;
 - f. Legge regioanle n. 18/95;
 - g. Regolamenti CE 852/04 e 853/04;
 - h. Regolamento Comunale per la vendita sulle aree pubbliche.
2. All'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento si applica la legge regionale n. 28 del 22/12/1999 che disciplina il commercio in Sicilia, in quanto compatibile. Resta salvo, inoltre, quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D.lgs. N. 228/01.
3. Il mercato è riservato all'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli (ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007. I regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 stabiliscono le norme specifiche in materia igienico-sanitaria a cui gli operatori devono rigorosamente attenersi.
4. Con l'istituzione del mercato, il Comune di Capaci intende:
 - Promuovere lo sviluppo economico del territorio attraverso la realizzazione di un luogo in cui gli imprenditori del settore agricolo, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di

prodotti agricoli che abbiano un diretto legame tradizionale con il territorio di produzione e possano fornire, al contempo, informazioni sulle caratteristiche dei prodotti posti in vendita, al fine di garantire al consumatore finale o al rivenditore, la provenienza, la freschezza, la qualità e la tracciabilità del prodotto stesso,

- Sostenere lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio, incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto qualità/prezzo, attraverso l'eliminazione, per quanto possibile, dei vari intermediari;
- Promuovere la conoscenza delle aziende locali e dei piccoli produttori presenti nel territorio;
- Favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- Favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata;
- Favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti De.Co. (Denominazione Comunale d'origine);
- Ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente, sia per la sicurezza stradale, sia per la qualità dei prodotti.

In particolare, con l'istituzione del mercato, il Comune intende valorizzare e promuovere soprattutto i prodotti tipici locali non solo come risorsa economica ma anche come risorsa culturale del proprio territorio e della Sicilia.

Articolo 3

Rispetto degli altri Regolamenti comunali

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia urbana, di polizia annonaria.

Articolo 4

Soggetti partecipanti

1. Possono esercitare la vendita nel mercato di cui all'art. 1:

- **gli imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile**, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 228/2001, iscritti nel registro imprese di cui all'art.8 della legge 29/12/1993, n. 580, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola e svolgimento dell'attività nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;
 - b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
 - c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto legislativo 18/5/2001, n.228 e s.m. e integrazioni.
- I piccoli coltivatori atti alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, dal produttore al consumatore finale, non soggetti all'iscrizione al registro delle imprese.

2. L'attività di vendita all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi di legge, oltre che dei coltivatori occasionali

3. Possono essere posti in vendita solamente i prodotti agricoli conformi alle discipline in materia igienico-sanitaria, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale dei prodotti e dell'impresa produttrice.

Articolo 5

Categorie merceologiche e provenienza dei prodotti posti in vendita

1. La superficie di vendita, in relazione alle categorie merceologiche ammesse alla vendita e in relazione alla provenienza e tipologia di prodotto, è così distribuita:

	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	SUP. UTILIZZABILE
A	Superficie destinata al commercio di prodotti a marchio DE.CO	Minimo 20%
B	Superficie destinata al commercio di prodotti provenienti da terre confiscate alla criminalità organizzata	Minimo 20%
C	Superficie destinata al commercio di prodotti biologici	Minimo 10%
D	Superficie destinata alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli del territorio capacioto	Minimo 25%

Articolo 6

Gestione del mercato

1. La gestione del mercato è affidata, mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica, ad una o più organizzazioni agricole rappresentative a livello regionale o ad associazioni di produttori agricoli (*soggetto gestore*), di comprovata esperienza nell'organizzazione di mercati agricoli, previa sottoscrizione di una convenzione il cui schema è allegato al presente Regolamento per farne parte integrante.

2. L'affidamento dell'area mercatale al soggetto gestore, **ha una durata di anni sei.**

3. L'ammissione al mercato dei singoli operatori, avviene a cura del soggetto gestore nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenuti nel precedente articolo 5. Possono essere ammessi al mercato solo operatori accreditati secondo le modalità specificate nel presente articolo.

4. L'operatore che intende esercitare la propria attività, anche temporaneamente, all'interno del mercato agricolo di Capaci, deve preventivamente accreditarsi presso il competente Settore del Comune. La richiesta di accreditamento, redatta su specifico modulo predisposto dal competente Settore, deve essere presentata al Comune almeno trenta giorni prima della data prevista per l'accesso dell'operatore al mercato. Il competente Settore comunale, effettuate le verifiche previste dalla legge, comprese quelle relative al possesso dei requisiti morali, professionali e antimafia, provvede a rilasciare l'attestato di accreditamento che deve essere sempre esposto e ben visibile all'interno dello stand dell'operatore. L'attestato di accreditamento è valido per l'anno solare cui si riferisce e deve essere rinnovato per ogni anno solare successivo al primo.

5. L'esercizio della vendita all'interno del mercato avviene previa comunicazione al competente Settore comunale. La comunicazione indica, tra l'altro, il numero di accreditamento rilasciato dal Comune.

6. L'ammissione di ogni singolo operatore, deve essere annotata dal soggetto gestore in un apposito registro tenuto dallo stesso e vidimato dal Responsabile del competente Settore comunale. Il registro deve contenere le informazioni relative all'azienda ammessa (ragione sociale, rappresentante legale, sede legale e sede operativa, tipologia di prodotto posto in vendita e suo luogo di produzione, etc.) nonché la data di ammissione al mercato e la data di rilascio dello stand. Il soggetto gestore è tenuto ad esibire il registro, o a fornirne copia, a semplice richiesta degli organi di vigilanza nonché del Responsabile del competente Settore comunale.

7. L'ammissione al mercato avviene, per quanto possibile, **secondo criteri di rotazione e tenendo conto della stagionalità dei prodotti posti in vendita**. Il soggetto gestore, prima dell'avvio della gestione ed entro il 31 gennaio di ogni anno di esercizio successivo al primo, presenta al competente Settore comunale una relazione:

- descrittiva delle attività, comprese quelle collaterali, che intende svolgere nel corso dell'anno;
- descrittiva dei criteri che intende utilizzare per la selezione degli operatori da ammettere;
- programmatica per la gestione del mercato.

La relazione contiene anche:

- il quadro economico relativo alle spese di gestione previste per l'anno in corso, da ripartire tra gli operatori;

e, per gli anni successivi al primo:

- il consuntivo della gestione dell'anno precedente sia con riguardo all'aspetto economico che a quello gestionale (attività collaterali svolte, operatori ammessi, criteri di selezione, etc);
- l'attestazione sul rispetto dei parametri di superficie prescritti dal precedente articolo 5, riferita all'anno precedente.

8. Il competente Settore comunale che riceve la relazione di cui al precedente comma 7, qualora lo ritenga necessario in relazione alle disposizioni e allo spirito del presente regolamento, può formulare delle osservazioni scritte o, nei casi più gravi, fornire indicazioni operative alle quali il soggetto gestore dovrà attenersi ovvero notificare contestazioni, secondo le procedure previste dal successivo articolo 16.

Articolo 7

Comitato di mercato

1. L'Amministrazione Comunale si avvale di un Comitato di Mercato per vigilare sull'esercizio del mercato (controllo prezzi – verifica tracciabilità prodotto – proposta di iniziative per il miglioramento del mercato – ecc.).

2. Il Comitato è composto da:

- a) Sindaco o suo delegato, che presiede;
- b) Comandante della polizia Municipale, o suo delegato;
- c) Responsabile del Settore competente in materia di Attività Produttive, o suo delegato
- d) N. 3 Rappresentanti scelti tra le Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli più rappresentative a livello regionale;
- e) N. 1 Rappresentante scelto tra le Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale;

f) Soggetto gestore.

I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) sono nominati dal Sindaco e scelti sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni interessate, allo scopo interpellate.

La partecipazione al comitato avviene a titolo esclusivamente gratuito e non comporta, altresì, alcun onere economico per il Comune per rimborsi, spese di viaggio, trasferte, etc.

Articolo 8

Valorizzazione del mercato e incentivi

1. Contestualmente all'attività di vendita, all'interno dell'area del mercato possono essere effettuate:

a) attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, ai cicli di lavorazione e trasformazione dei prodotti o materie prime, alla creazione e manutenzione degli attrezzi, al riutilizzo delle materie prime secondarie e di quei materiali o prodotti definiti "poveri" o "alternativi".

b) interventi per divulgare e valorizzare prodotti, aspetti tradizionali e artigianali tipici del territorio rurale di riferimento oppure di altre regioni italiane, attraverso scambi e sinergie, aventi sempre il fine di far conoscere nuovi prodotti per diversificare le abitudini alimentari attraverso la conoscenza della preparazione di nuovi piatti.

c) manifestazioni che coinvolgono operatori della ristorazione a loro volta impegnati a utilizzare e/o proporre in vendita nei propri esercizi, prodotti del mercato con lo scopo di promuovere i prodotti tipici locali, prodotto a marchio De.Co., e di creare sinergia tra operatori di diversi settori.

2. Per la tutela del consumatore, i prodotti tipici locali regionali ed i prodotti biologici messi in vendita, dovranno riportare il marchio di riconoscimento, tutela e garanzia, previsto dalle leggi e dai regolamentari nazionali e regionali vigenti.

3. Al fine di valorizzare il mercato e di diffonderne la conoscenza nonché al fine di contenere l'uso della plastica e di altri materiali inquinanti, i criteri fissati ai fini della procedura selettiva per l'affidamento dell'area mercatale, prevedono premialità per gli operatori che si impegnano ad utilizzare esclusivamente sacchetti di carta e/o a porre in vendita borse per la spesa o contenitori riutilizzabili costruiti in materiale naturale, nonché per gli operatori che si impegnano a realizzare le iniziative previste nel presente articolo, anche in ragione del numero di eventi proposti per anno solare.

Articolo 9

Tracciabilità e prezzi

1. L'operatore è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'elenco dei prodotti posti in vendita, con l'indicazione dei relativi prezzi. Ogni prodotto messo in vendita dovrà possedere un cartellino contenente informazioni circa l'origine del prodotto, il luogo di produzione e l'azienda produttrice affinché il consumatore abbia le corrette informazioni .

Articolo 10

Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

1. L'attività del mercato dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare dei Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004 e di tutte le normative specifiche in vigore.

2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e a contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

3. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Articolo 11 *Attività di Vigilanza*

1. La Polizia Locale e gli altri organi a ciò preposti, vigilano sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 n° 3510.

2. L'Azienda Sanitaria Provinciale vigila sul rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 12 *Pulizia del suolo pubblico*

1. Al termine dell'orario di vendita, l'area occupata dall'operatore e le zone circostanti il mercato devono essere lasciate pulite e sgombrare da rifiuti. Gli operatori si fanno carico di effettuare la raccolta differenziata prevista dal regolamento del Comune di Capaci. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

Articolo 13 *Sospensione dell'attività degli operatori*

1. La sospensione dell'attività di ogni singolo operatore va comunicata al Comune e al Gestore a cura dell'operatore.

2. L'operatore che intenda cessare definitivamente la partecipazione al mercato deve inviare comunicazione al Comune e al Gestore.

Art. 14 *Obblighi degli operatori*

1. L'operatore che vende nel mercato deve:

- a) attenersi rigorosamente alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta e/o il commercio;
- b) attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche leggi di settore, con esposizione nel punto vendita della relativa documentazione, e rispettare gli obblighi formativi ove previsti;
- c) operare nel rispetto delle regole e delle disposizioni normative inerenti lo smaltimento dei rifiuti e, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) aderire alle iniziative promosse dal Comune di Capaci o dal soggetto Gestore riguardanti:

a) momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con l'utenza;

b) iniziative dirette a far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola (visite in azienda, incontri con le scuole e/o attività specifiche similari);

e) proporre, su richiesta del soggetto Gestore o del Comune, le degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari ecc.) sempre nel rispetto delle norme sanitarie.

- f) impegnarsi a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto ortofrutticolo fresco nel periodo successivo alla raccolta.
- g) attenersi a tutte le disposizioni ed obblighi ulteriori stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 15

Obblighi del Soggetto Gestore

- 1) Il soggetto gestore del Mercato agricolo di Capaci, ha l'obbligo di:
- a) produrre una polizza di assicurazione per l'area e per gli operatori a copertura completa della responsabilità civile.
 - b) restituire le aree in uso integre;
 - c) impedire che nell'area di mercato si verifichino situazioni lesive della piena e libera proprietà del Comune di Capaci;
 - d) utilizzare il mercato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza;
 - e) rispettare le clausole previste nel bando per l'affidamento della gestione del Mercato Agricolo;
 - f) garantire la rispondenza dell'operato delle aziende partecipanti al mercato agli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
 - g) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali disfunzioni degli impianti, danni o inconvenienti che dovessero verificarsi nell'ambito della gestione del mercato;
 - h) provvedere al pagamento di tutte le utenze, tariffe e canoni relativi allo svolgimento delle attività del mercato (luce, acqua, occupazione suolo, ecc.) anche anticipando le necessarie risorse economiche per conto dei soggetti ammessi alla vendita;
 - i) provvedere alla cura della manutenzione ordinaria dell'intero complesso e della pulizia dell'area mercatale a proprie spese, nonché alle ulteriori spese di gestione derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici e tecnologici necessari al funzionamento del mercato;
 - j) provvedere per proprio conto, alla riscossione delle somme derivanti dall'uso degli spazi da ogni singolo operatore, quantificate tenendo conto delle specifiche realtà delle varie aziende agricole partecipanti, delle spese di gestione, nel rispetto dei criteri di equità economica e trasparenza, preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale;
 - k) Provvedere alla stampa e divulgazione di materiale promozionale del Mercato Agricolo di Capaci e di attività ad esso correlate;
 - l) consentire lo svolgimento a titolo gratuito delle manifestazioni o delle iniziative previste dal Regolamento, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, da calendarizzare previa intesa;
 - m) vigilare sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti posti in vendita dagli operatori verificando costantemente il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
 - n) attenersi alle eventuali disposizioni che l'Amministrazione comunale dovesse adottare in relazione all'attività svolta dal Comitato di Mercato di cui all'articolo 7 del Regolamento.
 - o) realizzare le iniziative previste nell'offerta presentata in sede gara per la gestione del mercato.

Articolo 16

Controlli e sanzioni

1. La Polizia Locale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20.11.2007 e della convenzione per la gestione del mercato.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i. nonché nel Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e di quanto stabilito nel vigente Regolamento per la vendita sulle aree pubbliche.

3. Chiunque violi le disposizioni o non rispetti gli obblighi del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00. Nel caso di recidiva, la sanzione si applica nella misura massima. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 18/95. Stessa sanzione si applica per le violazioni commesse dal soggetto gestore del mercato.

4. L'ammissione al mercato decade di diritto nel caso in cui l'operatore si renda responsabile di tre o più violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché nei casi previsti dalla L.R. n. 18/95 e s.m.i.

5. L'ammissione al mercato o la gestione del mercato è revocata dal competente Settore comunale, previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica della contestazione, nel caso in cui l'operatore o il gestore vengano meno ad uno o più impegni assunti in sede di comunicazione/S.C.I.A. ovvero di richiesta di gestione valutati quali titoli preferenziali o premiali ai fini della formazione della graduatoria.

6. Per le violazioni e per le inadempienze commesse dal soggetto gestore agli obblighi imposti dal Regolamento, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, si procede come segue:

a) invio di apposita diffida ad adempiere con contestazione puntuale delle violazioni riscontrate e assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi o per ottemperare a specifici obblighi;

b) nel caso in cui il soggetto gestore non adempia alle prescrizioni contenute nella diffida nei termini prescritti, l'Amministrazione comunale procede alla revoca dell'affidamento;

c) nel caso in cui le violazioni siano tali da richiedere un immediato intervento, il mercato può essere sospeso con provvedimento del Responsabile del Settore competente in materia di Attività Produttive fino alla rimozione delle cause che hanno determinato l'emissione del provvedimento stesso e, nel caso di inottemperanza, il mercato può essere interdetto in via definitiva con conseguente rescissione unilaterale da parte del Comune dalla convenzione, ferme restando le responsabilità del soggetto gestore ai fini della irrogazione delle eventuali connesse sanzioni e del risarcimento del danno patito dal Comune e senza che la rescissione unilaterale comporti oneri per il Comune.

Art. 17

Disposizioni finali

1. L'occupazione delle aree adibite alla vendita è autorizzata a titolo oneroso.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.

CITTA' DI CAPACI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO DI CAPACI

TRA

Comune di Capaci, P.IVA n., rappresentato da.....in
qualità di, domiciliato per la sua carica in Capaci Via
..... il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del Comune di Capaci (*Amministrazione comunale*);

E

..... C.F.....P. IVAcon sede
legale a in via n..... rappresentata dal Sig.nato a
.....Il..... C.F.....il quale interviene in qualità di legale
rappresentante,domiciliato per la sua carica presso (*Gestore o Soggetto gestore*);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

- 1) La presente convenzione disciplina le modalità gestione del **Mercato Agricolo di Capaci** situato in Via Caduti di Nassiriya, individuato nell'allegata planimetria.
- 2) Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione il contenuto dell'Avviso pubblico di gara, il Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. del avente oggetto: "Istituzione del Mercato agricolo di Capaci" (da ora in poi "Regolamento") e il progetto presentato in sede di partecipazione alla gara.
- 3) La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni definite dal Regolamento.

ART. 2 DURATA

- 1) La presente Convenzione avrà una durata pari a 6(sei) anni, trascorsi i quali si procederà all'affidamento della gestione del mercato mediante nuovo Avviso Pubblico, restando inteso che l'affidamento oggetto della presente, è accordato senza che il Gestore possa vantare alcun diritto, in futuro, per l'ottenimento di ulteriori affidamenti di aree comunali, o vantare sulle aree affidate condizioni di privilegio per rinnovi o nuovi affidamenti, basati sul presupposto del rilascio di precedenti affidamenti.
- 2) L'affidamento al gestore può essere revocato mediante atto formale del Responsabile del Settore competente in materia di Attività Produttive in caso di inadempienza agli obblighi previsti nella presente, nel Regolamento, nel bando e nei progetti eventualmente approvati.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL MERCATO AGRICOLO E DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA VENDITA

- 1) L'area di vendita del mercato è pari a **670 mq**, a cui si aggiunge l'area destinata a depositi, servizi, l'area esterna e quella destinata a parcheggio.
- 2) Il Mercato Agricolo di Capaci si svolge con cadenza settimanale, il sabato, dalle ore 7,00 alle ore 13,00, salvo differenti disposizioni dell'Amministrazione comunale.

3) Il soggetto gestore ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati dal Regolamento e dal bando pubblico, accreditati presso il competente Settore comunale. Gli imprenditori agricoli ammessi alla vendita devono avere l'ubicazione dell'azienda agricola (o, in caso di società o di associazioni, delle aziende agricole dei soci) e la sede di produzione e trasformazione, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.

Il soggetto gestore, nell'ammettere gli operatori, è obbligato e, pertanto si impegna, ad operare conformemente al contenuto dell'offerta presentata in sede di gara, con particolare riferimento agli ambiti territoriali di provenienza dei prodotti agricoli e della categoria del prodotto.

4) Il soggetto gestore può ammettere al mercato agricolo, nell'area destinata allo svolgimento delle attività collaterali, anche altri operatori produttori agricole saranno presenti come "aziende ospiti" per un limitato numero di presenze, quindi non in modo permanente e solo al fine di promuovere prodotti tipici. Il soggetto gestore dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, preventivamente e comunque entro un termine non inferiore a giorni 15 (quindici), la partecipazione di tali operatori, verificandone le caratteristiche di ammissibilità conformemente a quanto stabilito dal Regolamento. Inoltre, il soggetto gestore dovrà contestualmente comunicare in quale contesto di iniziative viene inserito l'operatore ospite, quale tipologia di prodotti tipici garantirà nel mercato, le dimensioni del posteggio e quant'è giornate di permanenza. Tali operatori sono soggetti alle disposizioni del Regolamento e delle leggi di settore, comprese quelle riguardanti l'accredito. Le parti concordano che l'Amministrazione comunale, con proprio motivato provvedimento, ha facoltà di vietare l'accesso al mercato agli operatori la cui presenza, a proprio giudizio, non risponda alle finalità del mercato e/o ai principi contenuti nel Regolamento.

5) Il soggetto gestore dovrà organizzare e svolgere le attività promozionali collaterali alla vendita proposte in sede di offerta, finalizzate alla conoscenza ed alla divulgazione dei prodotti agroalimentari, concordandone modalità e tempi con l'Amministrazione comunale, anche al fine di operare in sinergia con la stessa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

6) Sono ammessi alla vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 228/2001, iscritti nel registro imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, nel rispetto delle percentuali stabilite per ciascuna categoria di prodotto.

7) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094 della Legge 27/12/2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi di legge.

8) I soggetti ammessi alla vendita non devono essere nelle condizioni ostative di cui al comma 6 - art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 e devono aver presentato la comunicazione d'inizio attività prevista da tale Decreto, sottoscrivendo anche un impegno di accettazione e rispetto del Regolamento.

9) L'azienda che vende nel mercato deve:

- a) attenersi rigorosamente alle leggi vigenti inerenti il commercio e la vendita diretta, in caso di impresa agricola;
- b) attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche leggi di settore, con esposizione nel punto vendita della relativa documentazione, e rispettare gli obblighi formativi ove previsti;
- c) operare nel rispetto delle regole e delle disposizioni normative inerenti lo smaltimento dei rifiuti e, ove previsto, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) aderire alle iniziative promosse dal Comune di Capaci o dal soggetto gestore riguardanti:
 - a) momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente;
 - b) iniziative dirette a far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola (visite in azienda, incontri con le scuole e/o attività specifiche similari);
- e) proporre, su richiesta del soggetto gestore o del Comune, le degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari ecc.) sempre nel rispetto delle norme sanitarie.
- f) impegnarsi a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto ortofrutticolo fresco nel periodo successivo alla raccolta.
- g) Attenersi a tutte le disposizioni ed obblighi ulteriori stabiliti dal Regolamento.

ART. 4

OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE DEL MERCATO AGRICOLO

1) Il soggetto gestore del mercato agricolo di Capaci, ha l'obbligo di:

- a) allegare alla presente una polizza di assicurazione per l'area e per gli operatori a copertura completa della responsabilità civile. Si da atto degli estremi della polizza allegata stipulata con la Compagnia
- b) restituire le aree e i luoghi in uso integri e nelle stesse condizioni iniziali;
- c) impedire che nell'area di mercato si verificano situazioni lesive della piena e libera proprietà del Comune di Capaci;
- d) utilizzare il mercato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza;
- e) rispettare le clausole previste nel bando per l'affidamento della gestione del Mercato Agricolo e gli impegni assunti in sede di presentazione di offerta;

- f) garantire la rispondenza dell'operato delle aziende partecipanti al mercato agli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- g) utilizzare il logo del mercato qualora predisposto dall'Amministrazione comunale, nell'allestimento dei banchi, degli stand e nel materiale informativo e di promozione concordandone l'uso con l'Amministrazione comunale;
- h) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali disfunzioni degli impianti, danni o inconvenienti che dovessero verificarsi nell'ambito della gestione del mercato;
- i) provvedere al pagamento di tutte le utenze, tariffe e canoni relativi allo svolgimento delle attività del mercato (luce, acqua, occupazione suolo, ecc.) anche anticipando le necessarie risorse economiche per conto dei soggetti ammessi alla vendita;
- j) provvedere alla cura della manutenzione ordinaria dell'intero complesso e della pulizia dell'area mercatale a proprie spese, nonché alle ulteriori spese di gestione derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici e tecnologici necessari al funzionamento del mercato;
- k) provvedere per proprio conto, alla riscossione delle somme derivanti dall'uso dei posteggi da ogni singolo partecipante al mercato, quantificate tenendo conto delle specifiche realtà delle varie Aziende agricole partecipanti, nel rispetto dei criteri di equità economica e trasparenza e preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale;
- l) provvedere alla stampa e divulgazione di materiale promozionale del Mercato Agricolo di Capaci e di attività ad esso correlate;
- m) consentire lo svolgimento a titolo gratuito delle manifestazioni o delle iniziative previste dal Regolamento, che dovessero interessare l'area del mercato, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, previa intesa;
- n) vigilare sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti posti in vendita verificando costantemente il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento.
- o) attenersi alle eventuali disposizioni che l'Amministrazione comunale dovesse adottare in relazione all'attività svolta dal Comitato di Mercato di cui all'articolo 7 del Regolamento

ART. 5

REVOCA, RECESSO E SUBINGRESSO

- 1) È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di recedere dalla presente convenzione in ogni momento per inadempienza del soggetto gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione e le finalità del mercato ed in particolare in caso di:
 - a) ammissione al mercato di operatori privi di accreditamento e/o dei requisiti di legge e/o previsti dal Regolamento per l'esercizio della vendita dei prodotti agricoli nonché per la omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente articolo 3, comma 4;
 - b) mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
 - c) mancato rispetto degli orari fissati nella presente convenzione;
 - d) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni, utenze dovuti nei termini stabiliti o di legge;
 - e) mancato ripristino delle condizioni igieniche dopo il mercato;
 - f) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato e/o del Regolamento e/o del bando;
 - g) vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche o di prodotti non previsti dal regolamento e non autorizzati;
 - h) esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato, qualora non autorizzata;
 - i) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori;
 - l) omessa vigilanza sulla qualità e provenienza dei prodotti posti in vendita.

- 2) Il soggetto gestore può recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi senza diritto ad alcun rimborso o pretesa di indennizzo.

- 3) Il soggetto gestore non può attivare procedure di subentro nella gestione dell'attività del mercato agricolo. Sono fatte salve eventuali modificazioni della natura giuridica dello stesso soggetto gestore.

ART. 6

SANZIONI

- 1) In caso si accertino violazioni agli obblighi imposti dalla presente e/o dal Regolamento e/o dal bando e/o dalla legge, ferme restando le sanzioni previste dal Regolamento, l'Amministrazione comunale procederà come segue:
 - a) invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;
 - b) nel caso in cui il soggetto gestore non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida, l'Amministrazione comunale procede alla revoca dell'affidamento;
 - c) nel caso le violazioni siano tali da necessitare di immediato intervento, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione e, nel caso ciò non avvenga, può essere interdetto in via definitiva con conseguente rescissione unilaterale da parte del Comune dalla presente convenzione, ferme restando le responsabilità del soggetto gestore ai fini della irrogazione delle eventuali connesse sanzioni e del risarcimento del danno patito dal Comune.

ART. 7

ONERI A CARICO

- 1) Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti e le spese di registrazione sono a totale carico del Concessionario.

ART. 8
FORO COMPETENTE

1) Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Per il Comune di Capaci Il Soggetto Gestore

Firma

Firma

.....

.....